

COMUNE DI NERVIANO
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
CENTRI RICREATIVI ESTIVI**

Approvato con deliberazione n. 14/C.C. del 25.3.2013

ART. 1 - Informazioni generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la fruizione del servizio Centri Ricreativi Estivi organizzati dall'Amministrazione comunale di Nerviano.

ART. 2 - Finalità del servizio

1. L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, propone iniziative a carattere educativo, ludico e aggregativo con l'obiettivo di offrire ai bambini/e e ai ragazzi/e una molteplicità di occasioni di crescita educativa anche durante il periodo estivo.

2. I servizi estivi hanno lo scopo, altresì, di dare concrete risposte a reali ed accertate esigenze delle famiglie impegnate in attività lavorativa.

3. Le proposte offerte si pongono in continuità con le proposte educative organizzate durante l'anno, affiancandosi all'azione educativa/formativa delle famiglie.

4. E' inoltre realizzato, compatibilmente alle risorse disponibili, l'inserimento di bambini/e e ragazzi/e diversamente abili residenti, per i quali si definisce una progettazione educativa personalizzata al fine di favorirne la partecipazione e la socializzazione.

ART. 3 - Modalità di gestione

1. La gestione dei Centri Ricreativi Estivi può essere svolta dal Comune con mezzi e personale comunale, mediante appalto, concessione o mediante convenzione con altri enti pubblici.

2. Per la gestione dei Centri Ricreativi Estivi comunali l'Amministrazione, in osservanza della normativa regionale vigente, in relazione alle risorse disponibili, ai costi gestionali e all'organizzazione del servizio, dispone in merito a:

- Individuazione delle sedi con caratteristiche idonee ed atte a garantire ai minori spazi e aree verdi in grado di soddisfare le loro esigenze;
- Orari di funzionamento;
- Periodo di apertura del Centro Ricreativo Estivo;
- Numero di posti disponibili;
- La copertura assicurativa;
- Impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- Svolgimento di attività educative e ricreative variegata e rispondenti alle diverse età presenti;
- Il servizio mensa;
- Attività integrative quali: gite ed escursioni, utilizzo di servizi ed attrezzature presenti sul

territorio;

- Materiali vari a supporto delle attività proposte.

ART. 4 - Verifiche funzionalità del servizio

1. L'Amministrazione Comunale valuta periodicamente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità e di economicità, in base alle indicazioni del vigente regolamento e della normativa vigente.
2. Al termine delle attività del Centro Ricreativo Estivo, è prevista una valutazione finale sul gradimento del servizio effettuata mediante la distribuzione di un apposito questionario.

ART. 5 - Il personale educativo

1. I Centri Ricreativi Estivi vengono gestiti avvalendosi di personale qualificato appositamente selezionato, cui potranno essere affiancati educatori per i bambini/e e ragazzi/e disabili.
2. In ciascun Centro Ricreativo Estivo è prevista la presenza di un coordinatore cui saranno affidati la responsabilità e il coordinamento tecnico-operativo delle attività svolte oltre che a rappresentare il referente per l'Ente.
3. Gli oneri derivanti dall'impiego di educatori per i bambini/e e ragazzi/e disabili non residenti saranno a carico del Comune di residenza, previo accordo con il suddetto Ente.
4. Il rapporto educatori/bambini terrà conto dell'età e delle disposizioni contenute nelle normative regionali in materia di centro ricreativo diurno per minori.

ART. 6 - Le attività nei centri estivi

1. Le attività educative e ricreative proposte all'interno dei Centri Ricreativi Estivi sono organizzate in coerenza con il progetto educativo elaborato annualmente, che considera quali elementi fondamentali:
 - La socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero;
 - L'apprendimento e lo sviluppo di competenze quali stimolo alla creatività, all'immaginazione, alla manipolazione, alla drammatizzazione dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria;
 - L'accoglienza ed il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà;
 - Il rapporto fra i bambini ed educatori improntato alla collaborazione;
 - L'appartenenza alla propria comunità attraverso un rapporto comunicativo costante;
 - Il rapporto con l'ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda;

- La continuità con le esperienze precedenti e con le altre agenzie educative del territorio.
2. I progetti per singolo Centro Ricreativo Estivo saranno differenziati per età e terranno conto delle risorse e delle competenze disponibili.

ART. 7 - Destinatari del servizio

1. Il Centro Ricreativo Estivo è un servizio educativo rivolto a bambini/e, ragazzi/e residenti nel Comune di Nerviano, a partire dai 3 fino ai 14 anni, attivato nei periodi di chiusura delle scuole.
2. Di norma sono attivate due tipologie di Centri Ricreativi Estivi:
 - Uno per la fascia d'età 3-5 anni;
 - Uno per la fascia d'età 6-14 anni.
3. Le iscrizioni dei non residenti sono accolte in subordine all'esaurimento dell'eventuale lista d'attesa dei residenti e secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

ART. 8 - Requisiti, priorità e criteri per l'accesso al servizio

1. La domanda di iscrizione, completa di tutta la documentazione necessaria, deve pervenire all'Ufficio Pubblica Istruzione entro i termini stabiliti, preventivamente resi pubblici.
2. Nel modulo di iscrizione sarà inoltre definito anche il numero di posti disponibili. Le domande pervenute sono oggetto di apposita graduatoria, nell'ambito della quale in caso di parità di punteggio, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione.
3. L'accesso ai Centri Ricreativi Estivi è consentito prioritariamente:
 - a) ai bambini residenti nel territorio comunale;
 - b) bambini portatori di handicap psico-fisici;
 - c) bambini inseriti in nucleo familiare in particolare stato di disagio.

L'accoglimento delle domande di minori non residenti di cui al precedente punto 3b) sarà subordinato ad intese con il Comune di residenza finalizzate al recupero integrale delle spese di assistenza.

I minori residenti fuori comune potranno essere inseriti solo in presenza di posti disponibili, una volta esaurite le richieste dei minori residenti.

4. Le domande pervenute saranno ammesse alla fruizione del servizio secondo il seguente ordine di importanza:
 - a) Famiglia monoparentale in presenza di un genitore deceduto, oppure di un solo genitore esercente la potestà genitoriale, o di bambino riconosciuto da un solo genitore;

- b) Famiglia con presenza di disabile e/o persona non autosufficiente;
- c) Famiglia con entrambi genitori impegnati in attività lavorativa a tempo pieno;
- d) Famiglia con altri figli minori.

5. Le domande degli utenti non residenti, a seguito di esaurimento posti assegnati ai residenti, saranno accolte osservando il seguente ordine di importanza:

- a) Bambini non residenti frequentanti le scuole di Nerviano;
- b) Bambini non residenti aventi i nonni residenti a Nerviano
- c) Bambini non residenti aventi genitori che svolgono attività lavorativa nel territorio di Nerviano.

ART. 9 - Modalità di accesso al servizio

1. Il genitore o chi ne fa le veci presenta per iscritto istanza per l'accesso al servizio ed essa si intende accettata a seguito della conferma da parte dell'ufficio Pubblica Istruzione.
2. Dopo il pagamento della quota di partecipazione l'iscrizione si intende definitivamente confermata.
3. La frequenza è consentita per un periodo minimo di una settimana.
4. Il mancato pagamento entro i termini di scadenza previsti costituisce rinuncia all'iscrizione.
5. Le domande di iscrizione presentate oltre il termine di scadenza saranno accettate in ordine cronologico di presentazione e considerate solo in presenza di disponibilità di posti e solo dopo aver esaurito l'eventuale graduatoria formatasi con le domande prevenute regolarmente.
6. L'ammissione ai Centri Ricreativi Estivi è comunque subordinata all'eliminazione di eventuali debiti pregressi nei confronti del Comune di Nerviano relativi alla fruizione del servizio stesso o di altri servizi scolastici (ristorazione, pre e post scuola, trasporto scolastico, Asilo Nido), salvi i casi valutati dagli uffici dei Servizi Sociali.
7. Il Comune potrà autorizzare l'accoglimento di iscrizioni oltre il numero previsto, previa verifica di fattibilità ed in accordo con gli operatori incaricati della gestione dei Centri Ricreativi Estivi.

ART. 10 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

1. La frequenza al Centro Ricreativo Estivo è subordinata al pagamento di una retta di compartecipazione che si configura come contribuzione agli oneri del servizio.
2. La natura giuridica della retta quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utente, ad esclusione dei casi di cui ai successivi art. 12 e 13, non sono quindi previste riduzioni di retta in caso di presenza saltuaria al servizio.

3. Le rette di frequenza comprendono tutte le attività del Centro Ricreativo Estivo ad eccezione della refezione scolastica e dell'eventuale quota di partecipazione a spese per attività/gite.
4. Le rette del servizio di refezione scolastica sono calcolate in base alle presenze effettive del bambino al Centro Ricreativo Estivo e seguono le modalità adottate durante l'Anno Scolastico.
5. La retta di partecipazione è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs 267/2000, con riferimento al grado di copertura del costo dei servizi; contestualmente la Giunta Comunale stabilisce le rette per gli utenti non residenti.
6. Il pagamento avviene in soluzione anticipata in seguito alla accettazione della istanza di accesso al servizio da parte dell'ufficio Pubblica Istruzione e garantisce la conferma di accoglimento della domanda di partecipazione ai Centri Ricreativi Estivi.

ART. 11 - Riduzioni

1. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, con riferimento al grado di copertura del costo dei servizi indicato negli appositi atti di programmazione e bilancio, la retta di partecipazione.
2. La Giunta comunale può prevedere riduzioni della retta di partecipazione previa valutazione della situazione economica dei richiedenti mediante il calcolo dell'ISEE, definendo annualmente con specifico atto, criteri e modalità per l'attribuzione di tali agevolazioni.

ART. 12 - Rinunce e rimborsi

1. Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate in forma scritta all'Ufficio Pubblica Istruzione. La mancata comunicazione della rinuncia nei termini stabiliti comporterà il trattenimento dell'intera retta versata.
2. Può essere richiesto il rimborso delle quote versate in caso di:
 - a) Ricovero ospedaliero o malattia del bambino, tale da impedire o ridurre la frequenza al Centro Ricreativo Estivo, previa presentazione del relativo certificato medico;
 - b) Gravi motivi familiari documentabili.
3. Nei casi sopraindicati è previsto il rimborso dell'intera quota della retta d'iscrizione qualora la rinuncia pervenga prima dell'inizio del periodo di frequenza, mentre in caso di rinuncia intervenuta durante la frequenza, il rimborso sarà effettuato in rapporto ai giorni di servizio non usufruiti.

ART. 13 - Modalità di pagamento

Il pagamento e la riscossione delle rette del servizio e della refezione scolastica sono disposte secondo modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

ART. 14 - Delega per il ritiro degli utenti

In caso di impossibilità al ritiro dei propri figli dal Centro Ricreativo Estivo, i genitori, o l'esercente la potestà genitoriale, possono delegare altra persona, che abbia raggiunto la maggiore età. In tal caso i genitori, o l'esercente la potestà genitoriale, sono tenuti a presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di delega direttamente al Coordinatore del Centro Estivo.

ART. 15 - Comportamento degli utenti

I partecipanti ai Centri Ricreativi Estivi devono mantenere un comportamento corretto rispettoso e non violento nei confronti delle persone e delle cose. Il Responsabile del competente Servizio si riserva la facoltà di assumere provvedimenti nei confronti dell'utenza (contestazione orale o scritta, allontanamento sospensione o interruzione definitiva dal servizio, secondo la gravità dei casi), nel caso si verifichino fatti e comportamenti che possano essere di grave disturbo al corretto funzionamento del Centro Ricreativo Estivo e/o arrecare danno all'Amministrazione Comunale.

ART. 16 - Sanzioni

1. Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente art. 15 potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale da parte dell'animatore;
- b) segnalazione formale alla famiglia del comportamento non corretto del figlio da parte del competente ufficio comunale;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo;
- d) interruzione definitiva dell'utilizzo del servizio, dopo due segnalazioni scritte, senza alcun rimborso per il periodo eventualmente non usufruito.

2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione di cui alla lettera d) del precedente capoverso.

ART. 17 - Variazioni e limitazioni alla responsabilità del Comune

1. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del Servizio, in dipendenza di eventi eccezionali per causa di forza maggiore (es. sciopero del personale, assemblee sindacali ecc.).

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità per le variazioni di cui al precedente comma e

nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dell'Ente.

ART. 18 - Disposizioni finali

Copia del presente Regolamento sarà consultabile dalle famiglie accedendo al sito internet istituzionale.

ART. 19 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la normativa vigente.